

L'attuazione del federalismo

I DECRETI AL TRAGUARDO

Il varo. Approvato dal governo il maxidecreto su autonomia tributaria e fabbisogni sanitari

Addizionale Irpef. I governatori potranno aumentarla o ridurla fino al 2,1 per cento

L'Iva «forziere» regionale Riforma a regime nel 2019

Ultimo step la perequazione - Più Irpef con le addizionali

Eugenio Bruno

ROMA

L'Iva resterà il vero forziere delle regioni. Che, da qui al 2018 quando il federalismo potrà dirsi compiuto, avranno mani più libere sia sull'addizionale Irpef, che potrà variare in su o in giù fino al 2,1%, sia sull'Irap, che potrà essere abolita solo tagliando la spesa. Il tutto a pressione fiscale invariata. A prevederlo è il maxidecreto attuativo sull'autonomia tributaria regionale e provinciale e sui costi e fabbisogni standard in campo sanitario, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri di ieri.

Andando incontro alle richieste dei governatori, l'esecutivo ha preferito lasciare all'Iva il compito di finanziare la spesa sanitaria. Con una compartecipazione che fino al 2013 continuerà a essere del 44,7% e l'anno dopo verrà determinata con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri in base al primo impatto dei fabbisogni standard. Tuttavia l'aliquota non sembra destinata a variare di molto se è vero che il ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli, ha parlato di un «40-45%». Fermo restando che dal 2013 il gettito sarà distribuito sulla base dei consumi registrati sul territorio.

Un ruolo più rilevante rispet-

to a oggi, ma comunque inferiore a quello assegnato all'Iva, spetterà all'addizionale Irpef. Che avrà una parte fissa e una manovrabile dai governatori. La prima ammonterà allo 0,9% fino al 2011 mentre dal 2012 crescerà in misura tale da compensare il taglio ai trasferimenti statali alle regioni e la cancellazione dell'addizionale sulla benzina; la seconda potrà cambiare dello 0,5% entro il 2013. Per poi arrivare (tranne

LE PROSSIME TAPPE

All'appello mancano ancora i decreti su premi e sanzioni, armonizzazione dei bilanci, funzioni di Roma capitale e perequazione infrastrutturale

che per le due classi di reddito più basse) all'1,1% nel 2014 e al 2,1% dal 2015 in poi.

Ma c'è un'altra avvertenza. La leva sull'addizionale Irpef resterà ferma allo 0,5% per i governatori abbiano nel frattempo ridotto l'Irap. Allo stesso modo chi ha già aumentato l'addizionale oltre quella soglia non potrà ridurre l'imposta sulle attività produttive (che in teoria dal 2014 potrebbe addirittura essere azzerata). In pratica, l'ipotesi Irap zero po-

trà realizzarsi solo nei territori che taglieranno le spese.

A conti fatti, l'idea sbandierata nelle scorse settimane di un mix che contenesse più Irpef e meno Iva sembra essere stata accantonata dal governo. Ma il presidente della commissione tecnica per l'attuazione (Coppaff), Luca Antonini ritiene che il meccanismo contenuto nel dlgs permetterà comunque di «razionalizzare l'esistente, garantire la tracciabilità sia di spesa che di entrata e stimolare una competizione virtuosa tra le regioni».

Laddove appare rispettata la previsione di cancellare tutti i trasferimenti, trasformandoli in entrate tributarie. A parte quelli statali alle regioni di cui si è già detto, dal 2012 scompariranno gli "assegni" che le regioni e lo stato versano alle province. In cambio gli enti di area vasta riceveranno, rispettivamente, una quota del bollo auto, e una dell'accisa sulla benzina. Dal 2013 cesseranno anche i trasferimenti regionali ai comuni. E qui il corrispettivo consisterà in una fetta dell'addizionale Irpef appannaggio delle regioni.

Passando alla perequazione, il testo si limita a ricalcare quanto fissato dalla legge delega: un fondo per le funzioni fondamen-

tali (sanità, istruzione, assistenza e trasporto locale) da finanziare al 100% sulla base dei costi standard (su cui si veda l'articolo qui accanto) e uno sulle altre funzioni dove le differenze tra ricchi e poveri saranno solo attenuate. Fondo perequativo che partirà nel 2014, quando si terrà conto ancora di un pizzico di spesa storica, e si reggerà interamente sui costi standard nel 2018. Sono nel 2019 quindi la riforma sarà a regime.

Come ricordato dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti il livello della pressione fiscale complessiva resterà invariato. Toccherà alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alla Coppaff il compito di monitorarla e proporre all'esecutivo le eventuali contromisure.

Proclami leghisti a parte la partita dell'attuazione non è ancora finita. Nemmeno in via preliminare. All'appello mancano almeno le misure premiali e sanzionatorie per gli amministratori locali, l'armonizzazione delle regole di bilancio, la perequazione infrastrutturale e la fissazione di compiti e risorse per Roma capitale. Tutte partite che Calderoli punta a chiudere entro dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Misura per misura tutte le tappe dell'attuazione

L'avvicinamento al federalismo avverrà per tappe: anno dopo anno entreranno in vigore nuove norme che gradualmente affideranno a regioni, province e comuni maggiori competenze fiscali. Si parte il prossimo anno con l'introduzione della cedolare secca sulle locazioni, e si arriverà al 2019, anno del debutto ufficiale del federalismo fiscale. Fino al 2013 ci sarà una fase preparatoria, che si trasformerà in fase sperimentale a partire dal 2014. In otto anni la «rivoluzione fiscale» sarà completa ed entreranno in vigore le nuove norme

SCHEDE A CURA DI **Francesca Milano**

FASE

ANNO

PROVVEDIMENTI

Dalla cedolare alla scomparsa della compartecipazione Irpef, che diventa solo addizionale. Nelle schede sono anche riportati i riferimenti ai singoli articoli del decreto

EFFETTI

Ecco cosa cambia per gli enti pubblici, la sanità e i contribuenti e quali sono le conseguenze che i provvedimenti inseriti nel decreto porteranno. Anno per anno, tutte le novità sull'attuazione

PRELIMINARE (2011-2013)

2011

● **Cedolare secca**
Cambia la tassazione sulle locazioni: è infatti istituita la cedolare secca al 20% sugli affitti, esclusi gli immobili monoabitativi e quelli di proprietà di persone giuridiche

● **Iva**
Dal 2011 al 2013 l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto è calcolata in base alla normativa vigente (articolo 3 comma 2)

● **Lotta al «nero»**
Dal 2011 il contribuente può continuare ad applicare la vecchia Irpef scegliendo di assoggettare i canoni annui a un'imposta del 20%. La cedolare assorbe anche l'imposta di registro (ma non la registrazione)

● **A termine**
La norma stabilisce che a ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito Iva. Le modalità di attribuzione del gettito varieranno nel 2013

2012

● **Stop ai fondi statali**
Vengono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza (articolo 6)

● **Accisa sulla benzina**
Il decreto sopprime, a decorrere dal 2012, la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina (articolo 7, comma 3) in favore delle province (articolo 14)

● **Assicurazioni**
L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore costituisce tributo proprio derivato delle province (articolo 13)

● **L'aliquota**
Sono esclusi dalla norma i ciclomotori. L'aliquota viene fissata al 12,5 per cento. Dal 2014 le province potranno modificarla in misura non superiore a 2,5 punti percentuali

2013

● **Trasferimenti**
Il decreto stabilisce che a decorrere dal 2012 vengono soppressi i trasferimenti statali alle province aventi carattere di generalità e permanenza (articolo 14)

● **Accisa sull'energia**
A decorrere dal 2012 viene soppressa l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Il relativo gettito finisce nelle casse dello stato (articolo 14 comma 7)

● **Fabbisogno sanitario**
Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento determinato dall'articolo 11, comma 12 del D.l.n. 78/2010 (manovra)

● **Fondo di riequilibrio**
Viene istituito il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, che cesserà a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dalla legge 42/2009

● **Iva**
Cambia la modalità di compartecipazione dell'Iva: le risorse verranno attribuite sulla base del principio di territorialità che tiene conto del luogo del consumo (articolo 3)

● **In attesa del Dpcm**
I trasferimenti soppressi saranno individuati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e saranno contenuti in un decreto del presidente del consiglio dei ministri

● **Cambia l'importo**
Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, sarà rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito

● **Quota variabile**
La quota non sarà più fissa al 25% ma varierà fino al 2013. Dal 2014 la percentuale sarà stabilita dal governo in modo da garantire agli enti territoriali il finanziamento delle spese essenziali

PRELIMINARE (2011-2013)

2013

● **Trasferimenti a comuni e province**
Ciascuna regione sopprime i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese di comuni e province (articolo 8)

● **Costi standard**
Inizia il processo di convergenza (della durata di cinque anni) che terminerà nel 2017 e che deve portare le regioni più in difficoltà ad avvicinarsi alle migliori (articolo 22 comma 10)

● **Irpef**
Fino al 2013 le regioni, con una propria legge, possono diminuire o aumentare (fino allo 0,5%) l'aliquota dell'addizionale Irpef di base (articolo 5, comma 1, lettera a)

● **Tasse auto**
Le regioni a statuto ordinario determinano una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica spettante alle regioni (articolo 15 comma 2)

● **Fabbisogno sanitario**
Il fabbisogno sanitario nazionale standard sarà determinato sulla base dei valori di tre regioni scelte in una rosa di cinque regioni con i conti in ordine (articolo 22)

● **Tributi**
Le regioni possono istituire tributi regionali e locali e determinare le relative aliquote o agevolazioni che comuni e province possono applicare (articolo 25)

● **Detrazioni**
Resta fermo il limite dello 0,5% se la regione ha ridotto l'Irap. La regione può anche prevedere detrazioni in favore delle famiglie, anche in luogo di erogazione di sussidi, voucher, buoni

● **Quota da stabilire**
La compartecipazione deve assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi per le province. La quota va stabilita entro il 30 novembre 2012

● **Regioni modello**
Le tre regioni benchmark saranno scelte in conferenza stato-regioni tra le cinque che nel 2011 avranno raggiunto i migliori risultati sul fronte dell'erogazione dei Lea e della qualità

SPERIMENTALE (2014-2018)

AREGIME

FASE

2014

2015

2016

2019

ANNO

• Irap
 Le regioni hanno facoltà di ridurre le aliquote Irap fino ad azzerarle, a patto che non abbiano aumentato di oltre il 5 per cento l'addizionale regionale Irpef (articolo 4)

• Irpef
 Le regioni a statuto ordinario possono, con una legge regionale, diminuire o aumentare (fino all'1,1%) l'addizionale Irpef di base (articolo 5, comma 1, lettera b)

• Le spese
 Le spese regionali per sanità, assistenza sociale, istruzione scolastica e trasporti sono finanziate da: compartecipazione Iva, addizionale Irpef, Irap (articolo 11)

• Fondo perequativo
 Nasce il fondo perequativo alimentato dalla compartecipazione all'Iva per finanziare le spese sanitarie, assistenziali, scolastiche e di trasporto pubblico

• Assicurazioni
 Le province possono aumentare o diminuire l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni in misura non superiore a 2,5 punti percentuali (articolo 13 comma 2)

• Irpef
 Le regioni a statuto ordinario possono, con una legge regionale, diminuire o aumentare (fino al 2,1%) l'addizionale regionale Irpef (articolo 5, comma 1, lettera c)

• Fondo perequativo
 Viene istituito nel bilancio dello stato un fondo perequativo per comuni e province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte (articolo 19 comma 1)

• L'avvio
 Il federalismo entrerà a regime nel 2019, dopo otto anni di sperimentazione. Nel 2019 andrà infatti a regime il nuovo fisco di regioni, province e comuni, chiamate a "fare da sé"

PROVVEDIMENTI

Dalla cedolare alla scomparsa della compartecipazione Irpef, che diventa solo addizionale. Nelle schede sono anche riportati i riferimenti ai singoli articoli del decreto

Il vincolo
 Le regioni possono stabilire aliquote all'addizionale regionale Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale

Altre uscite
 Le altre spese regionali sono finanziate da: tributi propri derivati (in sostituzione di quelli aboliti dal 2013), tributi propri autonomi, quote dell'addizionale regionale Irpef, quote del fondo perequativo

A cosa serve
 Il fondo interviene in aiuto delle regioni in cui il gettito tributario è insufficiente a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni (articolo 11, comma 5 e seguenti)

Accordo con l'Agenzia
 Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione relativi all'imposta sulle assicurazioni le province possono affidare il servizio in tutto o in parte all'agenzia delle Entrate

Fino al 3%
 Dal 2015, quindi, l'addizionale regionale Irpef potrà arrivare al 3%, ossia lo 0,9% di base, più il 2,1% di maggiorazione. Il traguardo del 3% sarà graduale e verrà raggiunto solo dal 2015

La ripartizione
 La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti locali avverrà in base a un indicatore di fabbisogno finanziario e a un indicatore di fabbisogno di infrastrutture (articolo 19, comma 4)

Perequazione operativa
 Le risorse del fondo di perequazione verranno suddivise tra le regioni in cui il gettito per abitante dell'addizionale Irpef è inferiore al gettito medio nazionale per abitante

EFFETTI

Ecco cosa cambia per gli enti pubblici, la sanità e i contribuenti e quali sono le conseguenze che i provvedimenti inseriti nel decreto porteranno. Anno per anno, tutte le novità sull'attuazione

